



POLITECNICO
MILANO 1863

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO E PRONTO INTERVENTO DI PRIMO LIVELLO PER PICCOLI GUASTI E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO LE RESIDENZE DEL POLITECNICO DI MILANO
CIG 9336852603**

CHIARIMENTI 4

D1) Buongiorno, la certificazione SR8000 può essere equiparata in sede di offerta tecnica alla SA8000 essendo entrambi certificazioni di responsabilità sociale? SA 8000 rappresenta uno schema di certificazione della Responsabilità Sociale dell'Impresa. E' un marchio registrato e non sono vigenti gli accordi di mutuo riconoscimento come per altre norme, vale a dire che SA8000 può essere utilizzato da un ente accreditato direttamente dal Saas. SR 8000 è uno schema di certificazione definito dall'Organismo di certificazione Rigcert basato sugli stessi requisiti della norma in questione, tale da rendere equivalente il risultato atteso al termine del processo di valutazione. Pertanto la riteniamo del tutto equivalente alla sa 8000

R1) L’offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25 -quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

In qualsiasi caso, anche per ulteriori certificazioni, sarà onere della Commissione giudicatrice validare la documentazione presentata a comprova.

Il RUP